

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1621

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RONCONI e FORLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

—————

Nuove norme in materia di personale docente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo sistema di abilitazione del personale della scuola, che passa attraverso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), rappresenta indubbiamente un passo avanti rispetto ad un passato caratterizzato dalle forme più svariate, estemporanee, e che, talora, hanno poco garantito la qualità che si richiede ad un insegnante.

La scelta dell'Università come luogo deputato alla formazione deve essere indubbiamente apprezzata e pertanto occorre fare un plauso al Governo che ha scelto una discontinuità per dare il meglio ai nostri studenti al fine di poter dare di più anche agli insegnanti e, in termini di qualità, al futuro del Paese.

Resta tuttavia da regolamentare la fase di passaggio al nuovo sistema: i concorsi a cattedre, con i quali fino a tempi recentissimi, sono state concesse le abilitazioni, non possono segnare, per coloro che li hanno superati, uno sbarramento verso l'insegnamento, che hanno assicurato talora per anni, nell'ambito di quel precariato che, giustamente, si vuole sanare e decisamente chiudere. Infatti si sta verificando che i vincitori di concorso abilitati non hanno potuto, nemmeno volendolo, partecipare alle SSIS (che peraltro, in numerose province, sono state limitate solo ad alcune classi di concorso, com'era giusto), in quanto una doppia abilitazione non era consentita.

Così anche coloro che sono stati abilitati con le recenti sessioni riservate non hanno colpa per il fatto di aver potuto accedere alla scuola con una forma che è dipesa esclusivamente dalle scelte del Governo passato. Anche a questi insegnanti devono essere offerte pari opportunità di insegnamento.

In applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, a coloro che avevano ottenuto l'abilitazione mediante la frequenza di un corso SSIS, fu riconosciuto il diritto di inserirsi nelle graduatorie permanenti dei singoli centri di servizi amministrativi (CSA) e, in base al decreto direttoriale 12 febbraio 2002, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 14 del 19 febbraio 2002, di aggiungere anche trenta punti oltre a quello del servizio. In questo modo il meccanismo delle graduatorie permanenti, da cui si attingono i supplenti, è stato sconvolto a vantaggio degli abilitati attraverso le SSIS, con conseguenze nefaste per migliaia di precari, abilitati anch'essi, in lista da attesa anche da parecchi anni e che oggi si trovano nella prospettiva - dopo aver assicurato il funzionamento delle istituzioni scolastiche, specie quelle territorialmente più svantaggiate - di non poter più aspirare ad una assunzione a tempo indeterminato.

Il caso più eclatante e più frequente è quello dei vincitori dell'ultimo concorso, abilitati in quella occasione che, nell'impossibilità dovuta al precedente disposto normativo di frequentare le SSIS, si sono visti scavalcati dai loro colleghi che - bocciati a quel concorso - hanno potuto frequentare le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario! Per loro aver vinto una abilitazione tramite un concorso dello Stato (le SSIS ancora non davano alcun punteggio aggiuntivo) è diventata una vera maledizione. Ciò ha innescato una serie di ricorsi - in gran parte ancora pendenti su una fitta serie di situazioni - che, al momento, hanno visto accolta la tesi dei ricorrenti sul divieto di cumulo tra punteggio e servizio per gli abilitati SSIS.

È dunque per regolamentare la fase di transizione verso il nuovo sistema, la quale non può essere lasciata alla via giudiziale, che è opportuno approvare il presente disegno di legge.

In esso si prevede (articolo 1) che le SSIS siano confermate come i luoghi deputati all'acquisizione delle abilitazioni per l'insegnamento, mentre i concorsi saranno effettuati esclusivamente per la copertura dei posti disponibili.

Per regolamentare la fase di passaggio è prevista una fascia speciale (articolo 2) entro cui inserire i nuovi abilitati SSIS, che, oltre

al punteggio già previsto con il titolo, avranno riconosciuto anche quello per il servizio svolto e per le eventuali doppie abilitazioni. A tale fascia si accederà solo dopo aver esaurito le graduatorie degli attuali abilitati (articolo 3).

Per gli abilitati SSIS saranno comunque validi anche i titoli di precedenza e di preferenza (articolo 4), di cui si terrà conto nello stilare la loro graduatoria.

È pensabile che entro qualche anno il nuovo sistema andrà pienamente a regime e il problema degli attuali abilitati sarà definitivamente risolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'assunzione dei docenti per le scuole di ogni ordine e grado avviene attraverso concorsi a cattedre banditi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la copertura del 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

2. L'abilitazione dei docenti avviene attraverso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), gestite nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa ed estese a tutti gli ordini e gradi di scuola.

3. Il personale abilitato ai sensi del comma 2 è inserito in una graduatoria annuale valida per coprire i posti vacanti, annualmente comunicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai singoli direttori regionali, nella misura del 50 per cento dei posti non coperti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il personale già in possesso, alla predetta data, di abilitazione conseguita presso le SSIS è inserito in apposita graduatoria, i cui termini sono predisposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i punteggi da attribuire al servizio, ai titoli posseduti, nonché la valutazione delle precedenti e delle preferenze.

Art. 3.

1. Alla graduatoria di cui all'articolo 2 si attinge esclusivamente per le classi di concorso per le quali le rispettive graduatorie degli insegnanti abilitati sono esaurite.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono compilate graduatorie, sulla base della normativa vigente, tenendo conto della graduatoria del personale già in possesso di abilitazione conseguita presso le SSIS.

Art. 4.

1. Il Centro servizi amministrativi (CSA) di ciascuna provincia provvede a modificare le attuali graduatorie permanenti ai sensi della presente legge prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nomine in ruolo e le supplenze annuali eventualmente assegnate in difformità dalla presente legge sono revocate con decorrenza giuridica dal mese di luglio dell'anno relativo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

